

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

Provincia di Ascoli Piceno

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale N. 57 del 24/11/2020

Oggetto: LAVORI DI COPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO E COLLETTORI SOLARI: CAUSA TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO RG 1198/2013 – PROPOSTA PER UDIENZA 185 CPC E APPROVAZIONE PROPOSTA TRAMATTIVA -

L'Organo di Revisione del Comune di Acquasanta Terme, nella persona della Dott.ssa Rocchetti Tiziana Revisore unico nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23 maggio 2018

PREMESSO

- che non compete all'organo di revisione esprimere giudizio in merito alle scelte operate dall'Ente nell'esercizio della propria autonomia;
- che l'organo di Revisione deve vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione intesa come controllo concomitante per verificare se la gestione si svolge secondo criteri di legalità, di efficienza ed economicità per assicurare il mantenimento degli equilibri;
- che ha ricevuto la Proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 20/11/2020 in data 21/11/2020;
- che ha ricevuto il parere del Responsabile dell'Area Tecnica I e II in data 20/11/2020;
- che ha ricevuto il parere del Segretario comunale in data 21/11/2020;
- che ha ricevuto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in data 21/11/2020;
- che ha ricevuto il parere dello Studio Legale Luigi Garofolo in data 24/11/2020;

RICHIATO

- a) Il punto 6 lettera b) del comma 1 dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 laddove prevede che l'Organo di Revisione esprima un proprio parere sulla proposta di transazione;
- b) l'orientamento costante ed unanime della Corte dei Conti la quale considera che la fattispecie degli accordi transattivi non rientra tra le tassative e non estensibili tipologie di spesa che l'art. 194 del TUEL che annovera i debiti fuori bilancio, nelle quali, quindi, non può considerarsi incluso l'istituto contrattuale delle transazioni;
- c) la deliberazione n. 80/PAR/2017 Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Puglia laddove prevede che "nell'ambito delle fattispecie normative di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non può considerarsi incluso l'istituto contrattuale della transazioni";
- d) l'iter narrativo della Proposta di delibera del Consiglio Comunale del 20/11/2020 n. 25 che esplicita i fatti come accaduti;
- e) le mutate esigenze dell'Ente, a seguito del sisma del 2016, di riconvertire l'attuale struttura adibita a piscina denominata "Parco Rio", mai entrata in funzione a causa di quanto richiamato nel punto d), in un impianto polifunzionale finalizzato all'esercizio di attività ginniche e motorio ricreative, centro di aggregazione e ritrovo per la collettività;



progettazione ed esecuzione dei lavori a carico delle controparti (controparti nella causa di merito davanti al Tribunale di Ascoli Piceno) (R.G. 1198/2013);

- f) le proposte transattive presentate dalle controparti nella fattispecie l'ultima del 19/11/2020 che sostituisce le precedenti e che si sostanzia nella dazione di in un importo globale pari ad € 94.484,59 ripartita tra i convenuti *"senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno di responsabilità fra di loro"* con abbandono del ricorso e con compensazione delle spese di lite tra le parti;
- g) le note del 22/05/2019 e del 18/02/2020 dello Studio legale Luigi Garofalo incaricato della difesa dell'Ente nella causa di merito davanti al Tribunale di Ascoli Piceno (R.G. 1198/2013) e con le quali formula pareri sulle proposte transattive formalizzate dai convenuti;

CONSIDERATO

- che la magistratura contabile riconosce come strumento ammissibile le transazioni pur evidenziando che si possono prestare a possibili abusi;
- che in ogni caso l'Ente deve dimostrare il percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia anche sulla base di un giudizio prognostico circa l'esito del contenzioso;
- che in presenza di accordi transattivi tra due o più parti si riscontrano delle concessioni e rinunce specifiche;
- che debbono ricorrere tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 c.c. (res dubbia, reciprocità delle concessioni e finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivo;

PRESO ATTO

1. del parere contrario del responsabile dell'Area Tecnica I e II ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, non tanto sulla volontà di riconversione dell'Ente, quanto sulla transazione novativa che comporta la violazione di norme inderogabili in materia di procedure di pubblica evidenza come da delibera dell'ANAC 103/2012 e criticità in ordine all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, mentre si riserva di esprimere un parere tecnico sul progetto di riconversione alla conclusione degli interventi oggetto della transazione;
2. del parere non favorevole sotto il profilo tecnico giuridico espresso dal Segretario Comunale in relazione alla approvazione della proposta di deliberazione considerando fondati dubbi circa l'ammissibilità della transazione e sulla sua razionalità, congruità e prudente apprezzamento rilevando come la transazione de quo *"si innesta nel procedimento giudiziario proprio immediatamente prima che il giudice assegnasse al CTU l'ulteriore incarico di redigere il progetto esecutivo al duplice scopo di stabilire l'esatto valore dei lavori necessari per consentire la concreta fruibilità dell'opera pubblica..."*
3. dell'ultimo parere dello Studio Legale Luigi Garofalo datato 23/11/2020 con il quale riconferma i pareri espressi in precedenza e ribadisce
 - che anche la proposta transattiva del 19/11/2020 è *"poco soddisfacente sotto il versante economico"* rispetto al contenzioso in atto pur con tutti i noti problemi di solvibilità;
 - che la proposta transattiva si presenta come *"novativa"* in quanto si instaura tra l'Ente e l'appaltatore un nuovo rapporto per la costruzione di una diversa opera pubblica e quindi



“andrebbe bandita una nuova gara per sostituire Tekna con una nuova impresa a cui affidare i lavori”

- come sia opportuno che l'Ente valuti attentamente la possibilità di affidare incarichi di progettazione di altra opera ai professionisti (controparti nel contenzioso) alla luce del loro precedente operato;
4. del parere negativo alla proposta di transazione formulato dal Responsabile del Servizio Finanziario redatto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.LGS 267/2000 il quale evidenzia dal punto di vista economico finanziario
- come il valore della transazione sia fortemente inferiore in termini di convenienza economica rispetto alla chiusura della vicenda giudiziaria pur considerando una difficile solvibilità patrimoniale che potrebbe essere compensata da azioni di pignoramento nei confronti delle controparti;
 - la perdita patrimoniale conseguente alla transazione sia pesante per l'Ente in quanto i beni saranno eliminati dalla struttura senza compensazione da entrate risarcitorie;
 - perdita definitiva delle condizioni favorevoli economico finanziarie (certificati bianchi, introiti per gestioni...) che hanno portato l'Ente ad accendere un mutuo trentennale oltre ad € 403.424,25 di interessi ed il cui pagamento delle quote annuali sarebbe stato sterilizzato da entrate correnti non più ipotizzabili;
 - la legittima di volontà dell'Ente di porre al servizio della comunità un impianto polifunzionale per l'esercizio di attività ginniche e ricreative che indipendentemente dalla transazione, potrebbe essere finanziato dall'Avanzo di Amministrazione atteso il mutato contesto in materia di vincoli di bilancio;

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA

Il Revisore dei Conti si riserva, altresì, di valutare attentamente gli eventuali effetti negativi che si potrebbero produrre sull'esercizio 2020 dal punto di vista economico finanziario in relazione alle scelte effettuate dall'Ente

TUTTO QUANTO SOPRA RICHIAMATO

il revisore dei Conti esprime parere non favorevole alla proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 20/11/2020 avente ad oggetto: LAVORI DI COPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO E COLLETTORI SOLARI: CAUSA TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO RG 1198/2013 – PROPOSTA PER UDIENZA 185 CPC E APPROVAZIONE PROPOSTA TRAMSATTIVA – ed invita l'Ente a riflettere in merito alla “convenienza economica” della transazione (rispetto al giudizio), intendendo per convenienza economica criteri e valutazioni riguardanti “l'utilità netta” per l'Amministrazione ricavabile alternativamente dall'esito del contenzioso ovvero dalla formalizzazione dell'accordo transattivo.

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Tiziana Rocchetti

